

Edizione di venerdì 11 ottobre 2013

ADEMPIMENTI

[E-commerce: cosa fare per poter vendere on-line](#)

di Giancarlo Falco

ADEMPIMENTI

[Schede carburanti nello spesometro: dubbi da chiarire](#)

di Luca Caramaschi

CONTROLLO

[La quantificazione del rischio di revisione in funzione del sistema di controllo interno aziendale](#)

di Andrea Rossi

ACCERTAMENTO

[Congrua motivazione anche nel caso di nuovo classamento](#)

di Massimo Conigliaro

ACCERTAMENTO

[Il cavallo giustifica l'accertamento sintetico](#)

di Sergio Pellegrino

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Seguendo i possedimenti papali](#)

di Chicco Rossi

ADEMPIMENTI

E-commerce: cosa fare per poter vendere on-line

di Giancarlo Falco

Tra i pochi **settori in controtendenza** rispetto alla generale crisi economica che ha contraddistinto gli ultimi anni è sicuramente da segnalare quello dell'**e-commerce**. Le vendite *on-line* in Italia nel corso del 2012, infatti, hanno superato i **21 miliardi di euro**, con un incremento del 12% sul 2011. Ulteriori margini di crescita sono previsti per il 2013.

Tali numeri rappresentano sicuramente uno stimolo importante per chi vuole affacciarsi in questo settore ed è pertanto importante capire quello che bisogna fare per **avviare un'attività on-line**: iniziare un'attività di e-commerce in modo professionale e continuativo richiede, infatti, pochi ma indispensabili adempimenti burocratici.

Il primo adempimento obbligatorio, tralasciando in questa sede le formalità richieste per iniziare l'attività imprenditoriale (apertura partita Iva ed iscrizione alla Camera di commercio) e le pratiche eventualmente necessarie per la vendita di specifici prodotti (ad esempio alimentari), è rappresentato dalla presentazione della **dichiarazione di inizio attività** (ora denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, **SCIA**) scaricabile dal sito *web* del Comune di residenza del prestatore persona fisica o nel quale ha **sede** la società prestatrice (è importante sottolineare che la sede del prestatore di servizi, quindi, prescinde dall'ubicazione del server o del sito web).

A differenza del passato, ove bisognava attendere 30 giorni, adesso vige il **silenzio-assenso** e, pertanto, si può iniziare subito l'attività e l'amministrazione ha tempo 60 giorni per accertare l'eventuale carenza di requisiti e presupposti richiesti per l'inizio dell'attività stessa. Nel corso di tale termine l'amministrazione può emanare provvedimenti di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ferma restando la possibilità del richiedente di **conformare l'attività** ai requisiti normativi entro il termine a tal fine fissato dalla stessa amministrazione.

La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** deve contenere una serie d'informazioni tra le quali sono da segnalare:

- i requisiti di onorabilità e capacità, in particolar modo l'assenza di fallimenti e di condanne penali;
- il settore merceologico;

– un dominio web.

L'impresa che intende svolgere attività di commercio elettronico di beni fisici deve, oltre a presentare la già citata SCIA al Comune di competenza, **indicare il proprio numero di partita Iva nella home page del sito web** (art. 35, c.1 del Dpr 633/1972).

Sul punto si segnala che, come indicato nella [risoluzione 60/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006](#), tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e pubblicitari dell'attività economica esercitata senza il compimento di attività di commercio elettronico.

Ulteriore obbligo è quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione di inizio attività o in sede di variazione dati (modello AA7/10 o modello AA9/11, rispettivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche e per le imprese individuali – Quadro B), l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'**Internet service provider** (art. 35, c. 2, lett. e) del Dpr 633/1972), indicando altresì (Quadro I) l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l'attività di commercio elettronico (già indicato nel Quadro B).

Infine è opportuno segnalare che, qualora l'operatore italiano intenda vendere a distanza in **ambito comunitario**, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla banca dati **VIES** (VAT Information Exchange System). A tal fine, in sede di dichiarazione inizio attività, occorre compilare il Quadro I – casella "Operazioni intracomunitarie" (contenuto nei modelli dell'Agenzia delle Entrate sopraindicati).

L'obbligo d'iscrizione al VIES non deve essere ottemperato solo dalle imprese neo costituite; infatti, nel caso in cui un'impresa già operante sul mercato interno italiano o che esporta verso Paesi extra-UE, intenda iniziare ad effettuare operazioni intracomunitarie, deve verificare che il **proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nell'archivio VIES**, accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate: nel caso in cui l'operatore italiano non risulti ancora incluso nell'archivio VIES o sia stato dal medesimo depennato, deve manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante **apposita istanza** (il cui schema è riportato nell'allegato I, circolare 39/E, 1° agosto 2011, Agenzia delle Entrate), da presentare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti di beni e servizi e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi resi. Pertanto, a tale scopo non devono essere utilizzati i predetti modelli dell'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI

Schede carburanti nello spesometro: dubbi da chiarire

di **Luca Caramaschi**

A poche settimane di distanza dalla prima scadenza per la presentazione del c.d. **spesometro**, approvato con il [provvedimento AE 2.8.2013, n. 94908](#), per i **contribuenti** che liquidano **l'IVA a cadenza mensile** (il termine è fissato al 12.11.2013 per la comunicazione dei dati riferiti all'annualità 2012) ancora molti sono i **dubbi da chiarire** circa le **corrette modalità di indicazione di alcuni dati** nel modello (non chiarite neppure dalle istruzioni).

Uno dei casi più delicati è certamente rappresentato dalla **scheda carburante**, che, come noto, in base alle disposizioni contenute nel regolamento introdotto con il D.P.R. n. 444/97, **sostituisce la fattura** quale documento in grado di certificare l'acquisto di carburante da parte di imprese e professionisti.

Relativamente alla scheda carburante, peraltro, non si possono ignorare le **semplificazioni** introdotte con [l'art. 7, comma 2, lett.p\), del D.L. 13.5.2011, n.70](#) (cd. "Decreto Sviluppo") che prevedono **l'esonero dalla tenuta della scheda carburante** per i **soggetti passivi IVA** che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante **carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate**, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/73.

Con la [C.M. 9.11.2012, n. 42](#), l'Agenzia ha fornito interessanti **chiarimenti sulla nuova modalità di certificazione** dell'acquisto di carburante, con riferimento:

- ai **soggetti** che possono beneficiare dell'esonero;
- alle **caratteristiche** delle carte elettroniche e
- alla **documentazione necessaria** ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo d'acquisto del carburante.

Il citato documento di prassi, peraltro, fornisce indicazioni importanti quando precisa che:

- **non sono esonerati** dalla tenuta della **scheda carburante** i soggetti che effettuano i pagamenti di carburante **anche mediante mezzi diversi** (es. contanti). E' infatti richiesta l'adozione della scheda carburante per **tutti gli acquisti** effettuati nel periodo d'imposta;
- i soggetti passivi IVA possono **liberamente scegliere** se continuare ad utilizzare la

scheda carburante o se avvalersi dell'esonero, pagando i rifornimenti di carburante esclusivamente con carte elettroniche. Per effetto del nuovo comma *3-bis* dell'art. 1 del D.P.R. n. 444/97, infatti, l'attuale disciplina della scheda carburante non viene meno, ma viene affiancata dalla possibilità di scegliere il nuovo regime di esonero in presenza di determinate condizioni e quindi, in sostanza, **i due metodi di certificazione** degli acquisti di carburante sono tra loro alternativi.

Si tratta di capire **quali comportamenti debbano tenere i contribuenti** ai fini dell'inserimento dei dati relativi all'acquisto di carburante nello *spesometro*, laddove optino per l'una o per l'altra modalità di certificazione.

Partiamo dai soggetti che decidono di "beneficiare" delle **semplificazioni** introdotte con il D.L. 70/2011, effettuando gli acquisti di carburante mediante **esclusivo utilizzo di carta di credito o bancomat**: appare chiaro che tali soggetti **non dovranno effettuare alcuna comunicazione**, atteso che i dati dovranno essere segnalati dagli **operatori finanziari** in base all'obbligo previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/73.

Più problematica appare invece la situazione di coloro che decidono di **mantenere** quale modalità di certificazione **la tradizionale scheda carburante**. Due sono le **questioni aperte**:

1. la scheda carburante, in quanto forma di **certificazione sostitutiva della fattura**, **deve essere ad essa assimilata**?
2. la scheda carburante, composta da **singoli rifornimenti** effettuati presso fornitori diversi, può essere **considerata in modo unitario** alla stregua di un documento riepilogativo oppure no?

Le possibili risposte, ovviamente, condizionano l'individuazione delle **soglie da applicare** e conseguentemente i **criteri** che presiedono all'inserimento dei dati nello *spesometro*.

A parere di chi scrive, la **soluzione** ai problemi sopra evidenziati può essere così sintetizzata:

- ai fini che qui interessano, la **scheda carburante va assimilata alla fattura** in quanto documento ritenuto sostitutivo della stessa;
- i **rifornimenti** evidenziati nella scheda carburante vanno **singolarmente considerati**, atteso che trattasi di **operazioni riferite a soggetti (fornitori) differenti**.

Fino al 2011, peraltro, l'esistenza di una **soglia minima**, sia per le operazioni in relazione alle quali vige l'obbligo di **emissione della fattura** (pari ad **€ 3.000**) sia per le **altre operazioni (€ 3.600)**, ha reso **meno critico il problema** dell'inserimento dei dati nello *spesometro* in quanto l'ammontare delle **single operazioni di rifornimento difficilmente supera tali soglie**.

Diversamente, **l'azzeramento della soglia di € 3.000** (riferito alle operazioni per le quali viene emessa fattura) avvenuto ad opera del D.L. n. 16/2012, rende **nuovamente attuali le problematiche** sopra evidenziate, con riferimento alla comunicazione delle operazioni relative

all'anno **2012**.

Accreditando le **soluzioni** sopra illustrate ed **in assenza di specifiche indicazioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate, si deve concludere che i **singoli rifornimenti contenuti nella scheda carburante** dovranno **a regime** essere **inseriti nello spesometro**, evidenziando inoltre i **dati riferiti al medesimo fornitore**: attesa **l'obiettiva difficoltà di estrapolare dati** non immediatamente risultanti dalla contabilità (nella quale viene registrata l'intera scheda carburante, redatta **mensilmente o trimestralmente**) è necessario che sul punto intervenga al più presto un **chiarimento ufficiale**.

Le **istruzioni al modello** precisano che nei casi di tenuta delle schede carburante c'è la possibilità per il soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse **modalità del documento riepilogativo**, ma vi sono **ancora dubbi** sulle modalità di compilazione.

Va, infine, considerato che, per effetto della **disposizione transitoria** contenuta nel paragrafo 3.3 del Provvedimento 2.8.2013 (valenza, per le comunicazioni relative agli **anni 2012 e 2013**, della soglia di € 3.600 anche in relazione alle fatture emesse "*dai soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/72*") i problemi sopra evidenziati si porranno concretamente solo con riferimento alla **comunicazione relativa all'anno 2014**: infatti, il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 10.11.1997, n. 444 (recante la disciplina degli acquisti di carburante) dispone che "*Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del D.P.R. n.633/72*" e pertanto anche la scheda carburante rientra a pieno titolo nella fattispecie **transitoria** di esonero sopra menzionata.

CONTROLLO

La quantificazione del rischio di revisione in funzione del sistema di controllo interno aziendale

di **Andrea Rossi**

La finalità dell'organo preposto alla revisione legale dei conti, sia esso società di revisione, revisore autonomo ovvero collegio sindacale incaricato di tale attività, è quella di acquisire ogni **elemento ed informazione utile** per poter esprimere un **giudizio** se il bilancio sia redatto, in tutti i suoi aspetti **significativi**, in **conformità** al quadro normativo di riferimento; pertanto l'attività di controllo legale dei conti si sostanzia nella raccolta di opportuni **elementi probatori** volti a verificare che il bilancio nel suo insieme non contenga **errori significativi**.

Pertanto l'organo incaricato della revisione legale dei conti deve effettuare una serie di **verifiche** finalizzate a poter **esprimere un giudizio professionale** sul bilancio di esercizio, giudizio che dovrà essere contenuto nella relazione richiamata dall'art.2409-ter del codice civile.

L'iter procedurale dell'attività di revisione deve essere opportunamente programmato nel rispetto dei nuovi Principi di Revisione definendo nella fase di **interim**, che dal punto di vista temporale coincide con il periodo antecedente alla chiusura dell'esercizio (oltre che delle verifiche trimestrali), le attività di **controllo** necessarie alla quantificazione del **rischio di revisione**, attività per di più propedeutiche all'applicazione delle **procedure di validità** da applicarsi invece nella fase di **final**, inquadrabile temporalmente nei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e comunque prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Infatti nel nuovo approccio alla revisione legale dei conti, nella fase di pianificazione del lavoro devono essere raccolte tutta una **serie di informazioni** inerenti tra l'altro:

- **l'efficienza e l'efficacia** del sistema di **controllo interno aziendale**;
- **l'attività propria** svolta dal cliente (sul punto si rimanda al Principio di revisione 315).

Infatti la conoscenza dell'impresa e del contesto ambientale nel quale essa opera consente di **comprendere, identificare e prefigurare** gli eventi, le transazioni, le procedure gestionali, amministrative e contabili che esercitano un'influenza rilevante su quelle aree di intervento nelle quali si esplicano, nella fase di *final*, le procedure di validità.

Dalla raccolta di tali informazioni, scaturiscono i **piani e programmi di revisione** da applicarsi nella fase di *final* alle principali poste attive e passive del bilancio di esercizio.

L'approccio procedurale che dovrà seguire il revisore legale dei conti si basa pertanto sulla **preliminare** ricognizione dei fattori dai quali può sorgere il **rischio** che il **sistema aziendale** attui comportamenti ovvero si perfezionino degli **inadempimenti** rispetto a norme giuridiche e/o regolamentari. Tale **ricognizione** permette quindi di poter quantificare **preventivamente** il **rischio di revisione**, opportunamente articolato in rischio **intrinseco**, rischio di **controllo** e rischio di **individuazione**, al fine di poter meglio programmare la **natura, l'estensione** ed i **tempi** di realizzazione delle più opportune procedure di validità svolte principalmente nella fase di *final*.

Pertanto l'apprezzamento del rischio di revisione richiede la preventiva valutazione – durante la fase di *interim* – del sistema di **controllo interno aziendale**, attraverso le seguenti fasi preliminari:

(i) conoscenza della struttura e dei meccanismi di controllo interno, con specifico riguardo all'analisi **dell'efficienza** e **dell'efficacia** degli stessi attraverso l'esecuzione di sondaggi di conformità;

(ii) analisi dell'affidabilità del sistema di **controllo interno**, attraverso:

- controlli a campione nella formazione dei valori attraverso la verifica delle contabili da cui provengono (principalmente le fatture), ovvero anche attraverso l'analisi dei relativi contratti di fornitura e/o appalto;
- controlli sull'impiego dei valori, che si sostanziano nella verifica della presenza dell'autorizzazione specifica per ogni singola movimentazioni di denaro, di beni o altro;
- controlli nell'acquisizione di informazioni extra contabili necessarie alla valutazione delle singole poste attive, soprattutto derivanti da soggetti terzi all'impresa;
- controlli sulle modalità di calcolo dei valori oggetti all'applicazione di criteri valutativi a volte soggettivi;

- controlli sulla capacità della direzione di formulare piani previsionali attendibili.

L'analisi preventiva del sistema di controllo aziendale è pertanto necessaria al fine di acquisire una ragionevole sicurezza in merito **all'efficacia** ed alla **efficienza** dei processi operativi, **all'attendibilità** degli stessi ed alla **conformità** dei comportamenti aziendali alle leggi ed ai regolamenti che li disciplinano.

La **quantificazione del rischio di revisione** (in modo particolare del **rischio di controllo**) passa pertanto attraverso l'individuazione **dell'efficienza** e **dell'efficacia** del sistema di controllo interno, dove per efficienza si intende la corretta strutturazione del sistema mentre per efficacia si intende la corretta applicazione e funzionamento dello stesso.

Nell'ambito del controllo legale dei conti delle **piccole e medie imprese**, che **non** hanno per definizione un **vero e proprio sistema di controllo interno**, il revisore **non** dovrà sottrarsi dalla **quantificazione del rischio di revisione**, ponendo pertanto la propria attenzione **sull'analisi e verifica** delle **procedure interne aziendali** rappresentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal ciclo attivo, dal ciclo passivo, dalla procedura inventariale, al fine di verificare **l'efficacia** e **l'efficienza** di tali **procedure** che non sono altro che una semplificazione di un sistema di controllo interno complesso. Pertanto nelle piccole e medie imprese, l'analisi delle procedure aziendali consente di apprezzare l'architettura del semplificato sistema di controllo interno aziendale e di **valutarne preliminarmente l'affidabilità** nell'ambito del controllo legale dei conti.

ACCERTAMENTO

Congrua motivazione anche nel caso di nuovo classamento

di **Massimo Conigliaro**

Il tema della **adeguata motivazione degli atti amministrativi** è sempre di grande attualità. Accade spesso che gli avvisi di accertamento, di liquidazione o le cartelle di pagamento, contengano **formule stereotipate** che non assolvono alla funzione di illustrare in modo puntuale l'**iter logico argomentativo** alla base della richiesta di pagamento erariale.

E' pacifico che un atto può ritenersi motivato non soltanto quando illustra i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** poste alla base della pretesa tributaria – così assolvendo ai principi stabiliti dall'**art. 7 della L. 212/2000** (Statuto dei diritti del contribuente) che richiama l'art. 3 della L. 241/1990 – ma anche e soprattutto quando mette realmente in grado il contribuente di comprendere **perché** è chiamato a **pagare**.

Né può ritenersi che l'obbligo di motivazione sia superato dalla rituale opposizione allo scopo di far valere l'illegittimità del provvedimento carente di motivazione. In altri termini, la finalità della "**provocatio ad opponendum**" attribuita alla motivazione dell'atto deve essere intesa in senso **sostanziale** e non può ritenersi raggiunta laddove il provvedimento non sia correttamente motivato ed il contribuente, lungi dall'essere messo in condizione di conoscere le ragioni sottese alla sua adozione (e poter così decidere se **reagire** o meno), si limiti ad impugnare per denunciare quel vizio genetico.

Tali principi devono trovare applicazione non soltanto nel caso degli avvisi di accertamento o delle cartelle di pagamento, ma anche per gli **atti di classamento**. Troppe volte, nella prassi quotidiana, ci troviamo di fronte a **rettifiche** catastali che si basano soltanto su simboli e numeri a dir poco criptici che tutto fanno tranne che illustrare le ragioni della nuova categoria o rendita dell'appartamento, della villa, del negozio o dell'opificio che sia. E sappiamo bene che tali atti hanno un impatto economico non indifferente, interessando le imposte dirette e l'IMU per tutti gli anni a seguire; il contribuente che voglia pertanto contestarli dinanzi alle commissioni tributarie, deve essere portato a conoscenza delle ragioni della pretesa con motivazione congrua, sufficiente ed intellegibile a renderlo edotto dell'an e del quantum della pretesa tributaria al fine di esercitare con pienezza di facoltà il diritto alla difesa" (così la Cassazione già nel 2009 con la sentenza n. 26330).

Nel caso affrontato di recente dalla Suprema Corte con l'**[Ordinanza n. 21118 depositata il 16 settembre 2013](#)** (Pres. – Rel. Cicala), l'Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva variato il classamento di un immobile del contribuente. Dopo aver perso nei primi due

gradi di giudizio, la Pubblica Amministrazione ha proposto ricorso per Cassazione.

La Corte però, in continuità con la giurisprudenza più recente (cfr. ex pluribus la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre 2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) ha rigettato le doglianze erariali. La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale – si legge nella sentenza – deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, recando, in tal caso, l'**analitica indicazione** di tali **trasformazioni**; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito di una **revisione** dei **parametri catastali** della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal **significativo scostamento** del rapporto tra **valore di mercato** e **valore catastale** in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di **fabbricati similari** aventi caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento.

Nel caso affrontato, la Corte di Cassazione definisce la motivazione "**meramente apparente ed apodittica**", in quanto "*non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa tributaria*". Ed in tali casi l'atto dell'Agenzia del Territorio deve essere annullato.

ACCERTAMENTO

Il cavallo giustifica l'accertamento sintetico

di **Sergio Pellegrino**

Mentre il **“nuovo” accertamento sintetico** è ancora ai box, stoppato dai problemi (che sembrano risolti) di *privacy*, continuano le **pronunce di diverse Commissioni Tributarie** sul fronte del **“vecchio” redditometro**.

Negli ultimi tempi (si veda il precedente [*“C'è un nuovo trend in Commissione per il redditometro”*](#) in Euroconference NEWS del 23 settembre) indubbiamente la maggior parte delle sentenze sono state favorevoli ai contribuenti, sovvertendo un orientamento che invece per anni sembrava non dare sostanzialmente scampo alle difese.

Con la **sentenza n. 53 della sezione II della C.T.P. di Asti** dello scorso 16 aprile, l'Ufficio locale mette nuovamente a segno un punto a proprio favore, vedendo riconosciuta dai giudici la **legittimità degli avvisi di accertamento** notificati ad un contribuente in relazione ai periodi di imposta 2006 e 2007.

Questi **non aveva presentato le dichiarazioni** dei redditi in relazione agli anni in questione ed era stato accertato dall'Agenzia sinteticamente in relazione al **possesso di quattro cavalli**, essendo gli animali in questione considerati beni(!) **indicatori di capacità contributiva** ai sensi del D.M. 10/9/1992.

Dalla pronuncia si evince come la difesa del contribuente abbia eccepito la correttezza del proprio operato, evidenziando la **mancanza di movimenti ingiustificati sul proprio conto corrente**, il fatto l'acquisto delle tre cavalle era avvenuto **grazie a denaro ereditato dal nonno** (mentre il quarto era nato da una delle tre cavalle) e che per il **loro mantenimento** sarebbero stati sufficienti **circa 1.500 euro annui**.

Nella sentenza non sono indicati gli importi utilizzati dall'Agenzia per la ricostruzione in via sintetica del reddito del contribuente, ma, facendo riferimento ai **coefficienti definiti dal provvedimento direttoriale** proprio con riferimento al biennio 2006-2007, il cavallo, nella migliore delle ipotesi, ossia quella del **cavallo da equitazione (e non da corsa) mantenuto in proprio (e non in pensione)**, “vale” un **reddito di 27.498 euro**. Tenendo conto del fatto che i valori ottenuti moltiplicando gli importi per i coefficienti specificati nella tabella ministeriale sono sommati ricorrendo al metodo definito della **“stratificazione attenuata”**, il reddito complessivo attribuibile al contribuente in relazione ai quattro cavalli posseduti ammonta a **68.745 euro**.

I giudici di Asti hanno **respinto il ricorso**, evidenziando come la giurisprudenza prevalente consideri la disponibilità di beni indicatori di capacità contributiva una **presunzione legale** che ribalta sul contribuente l'onere di provare che il reddito accertato non esiste (o esiste in misura inferiore a quello presunto), **fornendo prova contraria** in ordine all'irrelevanza o incongruenza degli elementi posti a base dell'accertamento.

Viene quindi sposata la tesi **affermata a più riprese in passato** dalla **Corte di Cassazione**, che sosteneva che, accertata l'esistenza degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva individuati dal decreto ministeriale, al giudice adito non rimaneva che valutare se la prova offerta dal contribuente fosse sufficiente a dimostrare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato sinteticamente.

I **Giudici di Asti** affermano però che *"E' fatto notorio che il possesso di un cavallo, anche per il solo utilizzo nel tempo libero, sia un hobby costoso ed inoltre il possesso di più equini non può essere assimilato, così come sostiene la ricorrente, al possesso di animali da affezione, come cani e gatti"*.

Per dovere di cronaca va osservato come la stessa **Commissione Tributaria Provinciale di Asti** soltanto un anno prima (**sentenza n. 6/12/12 del 31 gennaio 2012**) era arrivato a conclusioni diametralmente opposte. Il possesso di due cavalli non era stato ritenuto in quell'occasione necessariamente sintomo della percezione di particolari redditi, atteso che tali animali potrebbero addirittura essere utilizzati *'nell'economia agricola di sussistenza'*. Secondo la visione proposta allora, i coefficienti ministeriali farebbero riferimento ai *'cavalli da equitazione'* destinati all'attività sportiva, che presuppone l'impiego di animali di grande valore, costosi nel mantenimento, trasporto e addestramento: animali, insomma, **"sostanzialmente differenti"** rispetto a quelli semplicemente utilizzati per passeggiate o da affezione.

Nella nuova sentenza, invece, la giustificazione della provenienza dei fondi necessari per l'acquisto dei cavalli e la prova della mancanza di movimenti ingiustificati sul conto sono stati considerati irrilevanti, atteso che l'azione dell'Amministrazione è finalizzata a quantificare la maggior capacità reddituale derivante dal **semplice possesso dei beni indicativi** di capacità contributiva, nel caso di specie i quattro cavalli, e che **non vi può essere una rideterminazione** dell'ammontare del reddito quantificato sinteticamente attraverso l'applicazione dei coefficienti stabiliti dall'Agenzia.

La sentenza di Asti ci riporta quindi ad un orientamento giurisprudenziale che **speravamo fosse definitivamente superato**, considerato che, non solo diverse Commissioni tributarie, ma anche la stessa Suprema Corte è arrivata ad affermare che il carattere di presunzione semplice degli elementi induttivi del redditometro (si veda sul punto la [sentenza n. 23554/2012](#)).

Nonostante la **circolare n. 24/E/2013** abbia negato questa possibilità (e lo abbia previsto lo stesso Legislatore quando con il D.L. 78/2010 sono state riscritte le regole dell'accertamento sintetico), appare **inevitabile un confronto** con l'applicazione del **"nuovo" redditometro**. Sulla

base di quanto previsto dal **decreto del 24/12/2012**, il cavallo tenuto in proprio “vale” **5 euro al giorno** (si sale a 10 se tenuto in pensione).

Portando quindi ai nostri giorni la vicenda del contribuente di Asti, il reddito che oggi potrebbe essergli attribuito per il possesso di quattro cavalli sarebbe “soltanto” di **7.300 euro**.

Anche se nel caso di specie non è avvenuto, è probabile che molte Commissioni tributarie (alcune già l’hanno fatto) valuteranno l’esistenza di **differenze così rilevanti** tra i risultati di “vecchio” e “nuovo” redditometro come prova dell’**inaffidabilità** della precedente modalità di ricostruzione sintetica del reddito: si tratta questo di un aspetto che, come difensori, non possiamo esimerci dall’**evidenziare con forza**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Seguendo i possedimenti papali

di **Chicco Rossi**

Il nostro percorso questa settimana inizia da quella che fu **un'antica sede papale**, teatro di eventi storici di indubbia valenza, per **arrivare sin sulle rive di un lago** ed assaporare il **gusto di un posto che trasuda storia** solo a vedersi.

Viterbo ha origini antichissime, se è vero che il suo nome pare derivare dal latino *Vetus Urbs*, e rappresenta il CLASSICO esempio di città italiana in cui è possibile **ammirare l'evoluzione storica** per mezzo di **monumenti tutt'ora conservati**.

Viterbo divide con Anagni la nomea di **Città dei Papi**, per due motivazioni:

- la prima, essere stata **Sede Pontificia** nel XIII secolo e per essere più precisi a partire dal 1257 per effetto della decisione di Papa Alessandro IV;
- la seconda, avere dato i **natali a ben quattro Pontefici**: Innocenzo III, lo stesso Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII.

La presenza pontificia si nota nella **bellissima piazza** su cui si affaccia il **palazzo papale**, a cui si accede passeggiando per strette vie delimitate da palazzi con splendide finestre a bifora.

Dopo la passeggiata culturale, è consigliabile una visita **all'“infernale” Bullicame** di memoria dantesca (*“Tacendo divenimmo la ‘ve spiccia fuor della selva un picciol fiumicello, lo cui rossore ancor mi raccapriccia. Quale del Bullicame esce ruscello...”*) per una **rilassante sosta alle terme**.

A questo punto, è d'obbligo un **assaggio della famosa acquacotta** a base di pane raffermo, di indubbia influenza maremmana (in fin dei conti siamo quasi al confine tra Lazio e Toscana), impreziosita dalla **nepetella**, mentuccia fresca selvatica. E cosa c'è di meglio di **un bicchiere fresco di Est Est Est**, leggendario vino bianco, la cui fama è dovuta al vescovo Johannes Defuk che, accompagnando Enrico V di Germania verso la sua incoronazione a Imperatore del Sacro Romano Impero, mandò in avanscoperta alla ricerca di un buon calice il suo coppiere? L'accordo era di scrivere “est”, cioè c'è, sulla porta dell'osteria dove si trovava il buon vino; ed ecco che, arrivato a Montefiascone, il coppiere restò così affascinato da questo **vino dal colore giallo paglierino con sentori erbacei**, che non poté in altro modo comunicarne la qualità eccezionale. Decise quindi di ripetere **per tre volte il segnale convenuto** e di rafforzare il messaggio con ben sei punti esclamativi: **Est! Est!! Est!!!**

È giunto il momento di proseguire il nostro cammino, direzione **Sutri**, seguendo la Via Francigena, di petrarchesca memoria, per visitare **quel che resta dell'anfiteatro romano e della necropoli etrusca**: ma la vera meta di mezzo del nostro percorso è **Nepi**, ai molti sconosciuta, ma il cui stesso nome, che dovrebbe derivare da *Nepet* o *Nepete*, **la cui traduzione in etrusco è "acqua"** tradisce il motivo della nostra visita.

Ebbene è vero: a Nepi è possibile degustare **una delle migliori acque effervescenti naturali d'Italia**, purtroppo di non larghissima diffusione, ma che il vostro Chicco Rossi nei suoi viaggi romani non perde mai occasione di degustare.

Ma Nepi non vuol dire soltanto "acqua", perché sedendoci per un breve spuntino ci viene offerto **il re della norcineria nepesina**: il **salame cotto**, insieme alla sua regina: la **scapicollata**, il tutto accompagnato da un gagliardo pecorino romano (peccato che non ci siano le fave!).

A questo punto, con il tramonto che inizia a intravedersi, non ci resta che sperare di riuscire ad arrivare in tempo per vedere il sole che va a dormire, in una di quelle serate che assomigliano tanto a una "autunnata romana" dal clima dolce, **incantati e intimoriti dalla possenza di castello Odescalchi**, simbolo di potere di un passato che mantiene tutto il suo fascino e sede di matrimoni ridondanti di *glamour*.

Ed infine, non resta che concludere la serata assaggiando un buon **coregone arrosto o fatto ai ferri**, accompagnato da un **ottimo Grechetto in purezza**, il vino Poggio Triale, prodotto dall'azienda Agricola "Tenuta La Pazzaglia" di Castiglione in Teverina, e vincitrice del IV premio Laghidivini che si tiene proprio nel mese di giugno a Bracciano e che vede protagonisti produttori provenienti da tutta Italia.